



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 166	SEDUTA DEL 18/11/2020
OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE RELATIVAMENTE ALLA SOSTA A PAGAMENTO E MODIFICHE TRANSITORIE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E LA SOSTA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO PER LA CATEGORIA DI PERMESSI DI TIPOLOGIA "E" PER TRASPORTO MERCI. APPROVAZIONE.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **Novembre**, in via convenzionale* nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore 16:00.

Seduta in modalità telematica, **completamente a distanza**, così come previsto dal "Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza"*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma *Zoom Cloud Meeting*, alla presenza di:

NR	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE (a distanza)	ASSENTE
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	LEMUCCHI GIOVANNI	Vice Sindaco	X	
3	VIETINA ILARIA MARIA	Assessora anziana		X
4	BOVE GABRIELE	Assessore	X	
5	GIGLIOLI VALERIA	Assessora	X	
6	MAMMINI SERENA	Assessora	X	
7	MARCHINI CELESTINO	Assessore	X	
8	MARTINI CHIARA	Assessora	X	
9	RAGGHIANI STEFANO	Assessore	X	
10	RASPINI FRANCESCO	Assessore		X

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.

Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo necessario per supportare lo svolgimento delle sedute.

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i presenti n. **8** e gli assenti n. **2**, dichiara aperta la seduta.



La seduta inizia alle ore 16.10.

..... omissis

La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff C - Sicurezza, Traffico e Protezione Civile - Dirigente, U.O. C.3 - Traffico, *“MODIFICHE TEMPORANEE RELATIVAMENTE ALLA SOSTA A PAGAMENTO E MODIFICHE TRANSITORIE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E LA SOSTA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO PER LA CATEGORIA DI PERMESSI DI TIPOLOGIA "E" PER TRASPORTO MERCI. APPROVAZIONE.*”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Celestino Marchini, competente per materia;

premesse che:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato e dichiarato, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

sull'intero territorio nazionale è stato dichiarato uno stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 Gennaio 2021, proprio in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da esso derivanti e causate da agenti virali trasmissibili, ai sensi delle Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020;

con numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate disposizioni recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

richiamati, fra gli altri:

le nuove disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 che prevedono regole differenziate a seconda del livello di criticità delle singole aree del Paese;

l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che colloca la Regione Toscana nella cosiddetta *“Zona Rossa”*, che prevede le restrizioni più severe in assoluto, compreso il divieto di spostamento dal proprio comune, eccetto che per esigenze lavorative, di salute e di necessità e la chiusura totale delle attività di ristorazione, bar, pasticcerie, ecc., ma con la sola possibilità di asporto e di consegna a domicilio, salvo il resto disciplinato dalla normativa emergenziale vigente;

dato atto che:

è intenzione dell'Amministrazione comunale sostenere economicamente quei settori maggiormente colpiti dagli effetti economici, estremamente negativi, della crisi in atto, a cagione pure delle ultime disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica e, al contempo, garantire continui servizi al/i cittadino/i, viste le limitazioni introdotte per gli spostamenti e non solo;

è necessario, pertanto, in deroga alle vigenti *“disposizioni per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli all'interno del Centro storico della Città di Lucca”*, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 7.2.2012 e ss.mm.ii., ampliare, per il periodo transitorio decorrente dal 21 novembre 2020 fino 31 marzo 2021 (compresi), gli orari di accesso alla Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) per i permessi Categorie *“E”* - trasporto merci - e concedere, al tempo stesso, la gratuità di tutti i parcheggi a pagamento posti sul territorio comunale, compresi quelli in struttura, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 7 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021 (compresi), in concomitanza e favore anche del periodo natalizio;

**valutato:**

a) accuratamente l'interesse pubblico, legato principalmente al contenimento degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-economico locale e nazionale, alla luce del quale è quanto mai necessario, specificatamente in ragione della profonda crisi economica e sociale della nostra Nazione, individuare opportune misure straordinarie per sostenere quei settori maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

b) che a fronte di quanto sopra evidenziato l'Amministrazione Comunale deve provvedere in merito, nonostante il fatto che la presente manovra, in tema di traffico, sosta e viabilità locale, è destinata a produrre una riduzione delle entrate dell'ente che, tuttavia, alla luce di un bilanciamento di interessi, appare sostenibile rispetto all'intento, decisamente prevalente, di privilegiare la ripresa delle attività *ut supra* menzionate e non solo, così come rappresentato e già oggetto di confronto con il dirigente responsabile del Settore Dipartimentale 1 – Servizi Economico Finanziari;

c) che il provvedimento *de quo* si inserisce nell'ottica dei principi di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 241/1990;

d) che ai sensi dell'art. 7 del codice della strada è nella facoltà di questo Organo, nell'ambito del proprio territorio di competenza, esercitare i poteri in ordine, fra gli altri, a stabilire e modificare le aree destinate al parcheggio a pagamento;

e) il pagamento per la sosta dei veicoli disposto dalle autorità comunali (cd. zone blu) sfugge sia alla nozione di tributo sia a quella di prestazione patrimoniale imposta ed esso è configurabile, piuttosto, come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. 23 della Costituzione (*rif.* Corte Costituzionale 29.1.2005, n. 66);

considerato che stante la sicura discrezionalità e facoltatività dei provvedimenti istitutivi e regolativi di cui all'art. 7 Codice della Strada e la natura giuridica delle relative entrate, come sopra affermata dal Giudice delle Leggi, non ricorrono i principi di riserva di legge per le eventuali agevolazioni-esenzioni tariffarie né il principio di esazione obbligatoria delle entrate di derivazione giurisprudenziale;

richiamato l'art. 21 *quater*, comma 2, Legge n. 241/1990: “2. *L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge*”;


rilevato che costituiscono senz'altro “gravi ragioni” in tal senso le circostanze di fatto inerenti la pandemia da Covid-19 sopra evidenziate;

ritenuto necessario:

in considerazione di quanto sopra dettagliato:

1) sospendere l'efficacia delle tariffe a pagamento, a partire dal 7 dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021 (compresi), di tutti gli stalli blu a pagamento, compresi quelli in struttura, siti sul territorio comunale;

2) di sospendere l'efficacia del pagamento del/i permesso/i, relativo/i ad un solo veicolo (1° permesso), per l'accesso alla Z..T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina, per la consegna di merci di



qualsiasi tipologia, dal giorno 21 novembre 2020 fino al giorno 31 marzo 2021 (compresi), cioè per tutti i permessi di categoria “E”). Si specifica che qualora i possessori di permesso di categoria “E” avessero già pagato il corrispondente permesso annuale gli stessi potranno richiedere il rimborso di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo pagato, a seguito della compilazione di apposito modulo di domanda rilasciato dalla Metro s.r.l. Il termine per la presentazione della relativa domanda di rimborso è stabilito tassativamente nella data del 31 gennaio 2021;

3) di consentire l'accesso alla Z.T.L. per i permessi di categoria “E” a partire dal giorno 21 novembre 2020 fino al 31 marzo 2021 (compresi), in deroga al disciplinare vigente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 per l'intera settimana. Si precisa che: a) resta in vigore, per tale categoria, l'istituzione del “divieto di transito” nei seguenti orari: 0.00 - 05.00, 11.00 - 14.00 e 17.00 - 24.00 nelle vie e piazze di seguito elencate: Via Fillungo, Via Buia, Via S. Lucia, Via S. Croce - tratto tra Via Roma e Piazza Bernardini, Via Cenami, Via Roma e Via Beccheria; b) ai permessi specifici della categoria “E”, ossia “EL” ed “EM”, non si applicano le limitazioni orarie di cui alla lettera precedente;

4) di sospendere, per tutti i permessi di categoria “E”, dal giorno 21 novembre 2020 fino al giorno 31 marzo 2021 (compresi), l'obbligo di sosta nelle aree “carico/scarico”, a condizione che la sosta e/o la fermata non costituiscano grave intralcio alla circolazione stradale o pericolo per la sicurezza in generale;

5) di prorogare la validità dei permessi di categoria “E” e di tutti gli altri permessi validi fino alla data del relativo rinnovo, secondo una calendarizzazione che verrà disposta con specifico atto amministrativo e poi comunicata a mezzo stampa. L'importo dovuto per il rinnovo dei permessi di categoria “E”, relativamente al solo 1° permesso, verrà scontato di una quota corrispondente alla gratuità concessa, di cui sopra, inerente all'anno 2021;

quanto sopra premesso,

Vista la legge n. 241/1990;

Visto l'art. 7 del codice della strada;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (**Allegati nn. 1 e 2**), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di sospendere l'efficacia delle tariffe a pagamento, a partire dal 7 dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021 (compresi), di tutti gli stalli blu a pagamento, compresi quelli in struttura, siti sul territorio comunale;

2. di sospendere l'efficacia del pagamento del/i permesso/i, relativo/i ad un solo veicolo (1° permesso), per l'accesso alla Z..T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina, per la consegna di merci di qualsiasi tipologia, dal giorno 21 novembre 2020 fino al giorno 31 marzo 2021 (compresi), cioè per tutti i permessi di categoria “E”). Si specifica che qualora i possessori di permesso di categoria “E” avessero già pagato il corrispondente permesso annuale gli stessi potranno richiedere il rimborso di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo pagato, a seguito della compilazione di apposito modulo di domanda



rilasciato dalla Metro s.r.l.. Il termine per la presentazione della relativa domanda di rimborso è stabilito tassativamente nella data del 31 gennaio 2021;

3. di consentire l'accesso alla Z.T.L. per i permessi di categoria "E" a partire dal giorno 21 novembre 2020 fino 31 marzo 2021 (compresi), in deroga al disciplinare vigente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 per l'intera settimana. Si precisa che: a) resta in vigore, per tale categoria, l'istituzione del "divieto di transito" nei seguenti orari: 0.00 - 05.00, 11.00 - 14.00 e 17.00 - 24.00 nelle vie e piazze di seguito elencate: Via Fillungo, Via Buia, Via S. Lucia, Via S. Croce - tratto tra Via Roma e Piazza Bernardini, Via Cenami, Via Roma e Via Beccheria; b) ai permessi specifici della categoria "E", ossia "EL" ed "EM", non si applicano le limitazioni orarie di cui alla lettera precedente;

4. di sospendere, per tutti i permessi di categoria "E", dal giorno 21 novembre 2020 fino al giorno 31 marzo 2021 (compresi), l'obbligo di sosta nelle aree "carico/scarico", a condizione che ciò la sosta e/o la fermata non costituiscano grave intralcio alla circolazione stradale o pericolo per la sicurezza in generale;

5. di prorogare la validità dei permessi di categoria "E" e di tutti gli altri permessi validi fino alla data del relativo rinnovo, secondo una calendarizzazione che verrà disposta con specifico atto amministrativo e poi comunicata a mezzo stampa. L'importo dovuto per il rinnovo dei permessi di categoria "E", relativamente al solo 1° permesso, verrà scontato di una quota corrispondente alla gratuità concessa, di cui sopra, inerente all'anno 2021;

6. di dare mandato alla Società Metro s.r.l. di organizzare la sosta, temporaneamente libera, nei parcheggi indicati al punto 1) e di provvedere al rimborso, ai titolari degli abbonamenti annuali, già pagati in quota parte, esclusivamente dietro presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, per il periodo sopra indicato, presso l'Ufficio Permessi, sito in Via delle Citta Gemelle, Lucca. Il termine per la presentazione della domanda di rimborso è stabilito tassativamente nella data del 31 gennaio 2021;

7. di dare atto che, al termine del periodo gratuità e di deroga agli orari, i permessi di categoria "E" saranno ripristinati in conformità al disciplinare attualmente vigente;

8. di prendere atto che le decisioni assunte con il presente provvedimento, seppure aventi un carattere del tutto eccezionale e da valutare nel contesto dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso, produrranno un impatto economico che si può ritenere compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente, grazie alle misure finanziarie compensative che l'Amministrazione Comunale è in grado di adottare, così come rappresentato e già oggetto di confronto con il dirigente responsabile del Settore 1 e, di conseguenza, si può ritenere che tale manovra sia sostenibile economicamente;

9. di incaricare l'Ufficio Traffico (U.O. C3) e la Società Metro s.r.l. dell'attuazione immediata del presente provvedimento, per quanto di specifica e rispettiva competenza;

10. di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.



..... omissis

La seduta termina alle ore 16.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

il Sindaco
Alessandro Tambellini

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. C.3 - Traffico

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

C. - Sicurezza, Traffico e Protezione Civile - Dirigente

01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
GM03 - Parere contabile.pdf.p7m	4c85d0141bd408bed1580de19926491065c2 50f47c411f2365b91f76caca5849
GM02 - Parere tecnico.pdf.p7m	8cecd5c1a26fb21016f33bcaeda17acce2d7 50fa1d63967f29c8a4f8a3776c83